

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

il Comune di Reggio Emilia domiciliato presso la sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice fiscale 00145920351, rappresentato dalla Dott.ssa Nicoletta Levi nella sua qualità di Dirigente pro tempore della Struttura di Policy Politiche di Partecipazione, qui anche solo “Comune” o “Ente affidante” o “Amministrazione procedente”

e

Centro Sociale Polisportiva Dilettantistica Biasola APS

in persona del legale rappresentante pro tempore Rocco Miccoli
con sede in Via San Rigo 2/1 - 42123, Reggio Emilia
P.IVA 01545400358 C.F. 91025630350
iscritta nel Registro Regionale Aps con il numero 305
qui anche solo “Ente Attuatore Partner” o “EAP”

* * *

Premesso che

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 2021/879 del 28/05/2021 “ESITO DEL PERCORSO DI CO-PROGRAMMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI “TRASFORMAZIONE DEI CENTRI SOCIALI CITTADINI IN CASE DI QUARTIERE” AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E SS. MM.”, si è provveduto ad approvare gli esiti del percorso di co-programmazione di trasformazione dei Centri Sociali in Case di Quartiere;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 2021/1005 del 18/06/2021 “AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI SOCIALI CITTADINI “DAL CENTRO SOCIALE ALLA CASA DI QUARTIERE“ “TRASFORMAZIONE DEI CENTRI SOCIALI CITTADINI IN CASE DI QUARTIERE”, AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2003 E SS.MM. E DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E SS. MM.”, si è provveduto ad avviare il procedimento finalizzato alla co-progettazione del percorso di trasformazione dei Centri Sociali in Case di Quartiere;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 2022/1069 del 13/06/2022 “ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL PERCORSO DI TRASFORMAZIONE DEI CENTRI SOCIALI CITTADINI IN CASE DI QUARTIERE -“DAL CENTRO SOCIALE ALLA CASA DI QUARTIERE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. E DELLA LEGGE REGIONALE N.15/2018. ANNO 2022”, è stato approvato l’Avviso pubblico “Istruttoria pubblica per l’affidamento in co-progettazione del percorso di trasformazione dei Centri Sociali cittadini in Case di Quartiere - “Dal Centro Sociale alla Casa di Quartiere ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.

n. 117/2017 e ss.mm. e della Legge Regionale n. 15/2018 - Anno 2022”, approvando la relativa modulistica e disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale ed all’Albo Pretorio dell’Ente, indicando pertanto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner, cui affidare le attività per l’attuazione del Documento Progettuale elaborato dall’Ente affidante, allegato al medesimo Avviso;

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 2022/1072 del 13/06/2022 “INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTO RUAD N.1069 DEL 13.06.2022 “ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DEL PERCORSO DI TRASFORMAZIONE DEI CENTRI SOCIALI CITTADINI IN CASE DI QUARTIERE - “DAL CENTRO SOCIALE ALLA CASA DI QUARTIERE - AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E SS. MM. E DELLA LEGGE REGIONALE N.15/2018. ANNO 2022”, è stata disposta l’integrazione del Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 2022/1069 del 13/06/2022;

Richiamati

- il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 2022/1330 del 27/07/2022 “ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA TRASFORMAZIONE DEI CENTRI SOCIALI CITTADINI IN CASE DI QUARTIERE - “DAL CENTRO SOCIALE ALLA CASA DI QUARTIERE”, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 E SS. MM. E DELL’ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2003. ESAME AMMISSIBILITA’ DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE ED APPROVAZIONE VERBALE”, con il quale si è approvato il Verbale con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha rassegnato la propria attività istruttoria in merito all’ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute in merito all’Avviso pubblico “Istruttoria pubblica per l’affidamento in co-progettazione del percorso di trasformazione dei Centri Sociali cittadini in Case di Quartiere - “Dal Centro Sociale alla Casa di Quartiere” - ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm. e della Legge Regionale 15/2018, a seguito del riscontro delle domande pervenute;
- il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1353 del 29/07/2022 “ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA TRASFORMAZIONE DEI CENTRI SOCIALI CITTADINI IN CASE DI QUARTIERE - “DAL CENTRO SOCIALE ALLA CASA DI QUARTIERE”, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 E SS. MM. E DELL’ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2003. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE. SOCCORSO ISTRUTTORIO PER INTEGRAZIONE PER MERO ERRORE MATERIALE DELLE DOMANDE PERVENUTE”;
- il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1354 del 29/07/2022 “ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA TRASFORMAZIONE DEI CENTRI SOCIALI CITTADINI IN CASE DI QUARTIERE - “DAL CENTRO SOCIALE ALLA CASA DI QUARTIERE”, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 E SS. MM. E DELL’ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2003. ESAME AMMISSIBILITÀ’ ULTERIORI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE ED APPROVAZIONE DEL SECONDO VERBALE”;
- il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1413 del 09/08/2022 “ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA TRASFORMAZIONE DEI CENTRI SOCIALI CITTADINI IN CASE DI QUARTIERE - “DAL CENTRO SOCIALE ALLA CASA DI QUARTIERE”, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 E SS. MM. E

DELL'ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2003. ESITO DELL' ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE ED APPROVAZIONE VERBALE”;

- il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 2022/1930 del 23/11/2022 “ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA TRASFORMAZIONE DEI CENTRI SOCIALI CITTADINI IN CASE DI QUARTIERE - “DAL CENTRO SOCIALE ALLA CASA DI QUARTIERE”, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 E SS. MM. E DELL'ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2003. NOMINA DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE”;
- il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 2022/2147 del 07/12/2022 “CONCLUSIONE DELL'ITER DI COPROGETTAZIONE RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA TRASFORMAZIONE DEI CENTRI SOCIALI CITTADINI IN CASE DI QUARTIERE - AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N.117/17 E SS. MM. E DELL'ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2003. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA”;

Richiamata

la Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 64 del 16/03/2023 “ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRO SOCIALE”;

Rilevato che

la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della Concessione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visti

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la Legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la Legge regionale 2 ottobre 2018, n. 15 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche.” e ss. mm.;
- la Legge regionale n. 2/2003 e ss. mm., in particolare art. 43;
- le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la Legge n. 106/2016;
- il Codice del Terzo Settore D. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed Enti di Terzo Settore, approvate con DM n. 72 del 31 marzo 2021;
- la Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in particolare gli articoli 30, 59 e 140, per le ragioni indicati in premessa;
- la Legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Regolamento per la concessione dei contributi, patrocini ed altri benefici economici.

Tanto premesso si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1.1) Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta di Gestione (Allegato 1), positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento Progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

A tale proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2) - Dati catastali

Il Comune di Reggio Emilia mette a disposizione dell'EAP/Centro Sociale Biasola APS **l'uso dei locali sede del Centro e relative aree prospicienti: immobile ubicato a Reggio Emilia in via San Rigo 2/1, catastalmente individuato al foglio 207, mappali 410, 412, 413, 198** come da planimetrie allegate al presente provvedimento, con destinazione esclusiva a sede dell'EAP/CENTRO SOCIALE - CASA DI QUARTIERE per svolgervi le proprie attività conformemente a quanto previsto dall'Atto Costitutivo e Statuto degli EAP.

I locali sopra identificati vengono assegnati con la destinazione d'uso a "sede e locali associativi" ai sensi dell'art.16 LR 34/2002 - con divieto di modificarli per tutta la durata della Convenzione e sono concessi con gli impianti.

Nessuna attrezzatura o arredo di proprietà comunale viene fornito al Centro Sociale.

1.3) – Stima

Come da stima rassegnata in atti al PG n. 76643 del 28/03/2022 il valore della concessione in uso del complesso immobiliare di cui alla presente Convenzione è quantificato in € 21.000,00 annui.

Detta somma viene riconosciuta quale vantaggio economico indiretto - benefit concesso all'EAP/Centro Sociale con obbligo di pubblicazione ai sensi delle normative vigenti.

1.4) – Attività

Gli EAP, con la sottoscrizione della presente Concessione, si impegnano affinché le attività affidate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato. In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di attivare gli interventi e di apportare tutte le migliorie, ritenuti necessari e che saranno concordate nel corso del rapporto di collaborazione, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

La attività che saranno svolte dall'EAP sono meglio individuate nella proposta progettuale (Allegato 1).

Art. 2 – Durata

Il rapporto di collaborazione avrà una durata pari a 9 (nove) anni dalla data dell'ultima firma apposta sulla Convenzione, salvo possibili proroghe nei limiti e secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

Art. 3 - Impegni relativi alla conduzione del Centro Sociale e alla collaborazione territoriale

3.1) L'EAP/Centro Sociale si impegna, per tutta la durata della Convenzione, ad assicurare in generale:

- la gestione a fini ricreativi, culturali e sociali dei locali siti in via San Rigo 2/1 ove ha sede il Centro Sociale e delle aree prospicienti, con l'obiettivo di promuovere la socialità e l'integrazione delle varie componenti della popolazione, a partire da quella del quartiere di appartenenza;
- la custodia dei locali medesimi, assumendo tutti gli obblighi inerenti alla salvaguardia e alla migliore conservazione del patrimonio e all'assidua vigilanza necessaria a garantire il regolare funzionamento della struttura;
- il rispetto delle norme statutarie di cui all'atto costitutivo;
- il rispetto e la applicazione delle normative disciplinate dal Codice del Terzo Settore, di cui al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- il rispetto dei regolamenti comunali vigenti;
- il rispetto del divieto di installazione di slot machines, videolottery e giochi elettronici similari qualificabili quale "gioco d'azzardo" o l'impegno a provvedere prima della formalizzazione contrattuale della presente Convenzione alla disinstallazione di quelle già funzionanti, con spese relative interamente a carico dell'EAP/Centro Sociale;
- il rispetto delle normative di contrasto al virus COVID 19.

3.2) Per quanto riguarda la trasformazione in "Casa di Quartiere" l'EAP/Centro Sociale si impegna a:

- realizzare e implementare le attività e gli eventi a partire da quelli indicati nel Documento di Progetto (Allegato 1) candidato all'Avviso di co-progettazione con la finalità di affiancare alla tradizionale vocazione di animazione sociale anche la possibile erogazione di servizi ed attività di interesse generali, l'organizzazione di opportunità o anche singoli eventi il cui scopo sia corrispondere a un bisogno della popolazione con la finalità di produrre, in questo modo, valore sociale ed economico, contribuendo alla sostenibilità del Centro Sociale stesso e alla sua valorizzazione come infrastruttura sociale di quartiere;
- a riprogettarle o a realizzarne di nuove in ragione di nuove esigenze degli utenti della Casa di Quartiere o in relazione ai bisogni espressi qualora tali opportunità siano fattibili e portino ulteriore sostenibilità del Centro e valorizzazione della sua azione e del suo impatto sociale;
- anche ai fini della realizzazione di quanto previsto ai punti precedenti, la Casa di Quartiere si impegna a partecipare in modo attivo alle iniziative organizzate dal Comune per promuovere sul territorio la realizzazione di progetti collaborativi e di innovazione sociale, contribuendo alla co-progettazione di nuove soluzioni di prossimità anche in collaborazione con altre associazioni, enti, organismi, privati cittadini, aziende pubbliche o private;

- promuovere anche spontaneamente la collaborazione con altri soggetti interessati a collaborare con la Casa di Quartiere per rispondere alle esigenze della stessa e/o del quartiere e/o di specifici target di utenti e/o di cittadini;
- gestire l'immobile bocciofila individuata catastalmente al foglio 207 mappale 412 con finalità sociali e ricreative per attività rivolte a giovani, famiglie e non solo.

Art. 4 - Bilancio dell'EAP/Centro Sociale

4.1) L'EAP/Centro Sociale per lo svolgimento di attività che comportino l'applicazione di prezzi e tariffe si impegna a mantenere gli stessi calmierati e più competitivi rispetto a quelli di mercato, in ragione della non lucratività dell'attività di interesse generale svolta nell'interesse della comunità di riferimento.

Prezzi e tariffe delle attività devono essere resi ben conoscibili ai fruitori delle stesse.

L'EAP/Centro Sociale si impegna a mantenere aggiornato e trasparente il proprio bilancio economico-finanziario, redatto in base a quanto stabilito dal D.lgs. 117/17 e sui modelli previsti dal D.M. 5 marzo 2020. In caso di entrate superiori ai costi di gestione l'EAP/Centro Sociale, in conseguenza della non lucratività dell'attività svolta, si impegna:

- a utilizzare detti utili per rafforzare le attività di interesse generale svolte dall'EAP in coerenza con le proprie finalità statutarie e in nuovi progetti sociali e a beneficio degli associati e dell'intera comunità oppure;
- a implementare migliorie funzionali all'edificio, sentito il parere del Comune e ottenuta la sua approvazione al progetto dei lavori, oppure;
- ad accantonare le eventuali quote di avanzo di gestione al fine di garantire la continuità delle attività associative e anche a fare fronte ad eventuali situazioni di sofferenza economica, costrizione al restringimento delle aperture e delle attività, come accaduto nel periodo pandemico.

4.2) L'EAP/Centro Sociale si impegna a rendicontare al Comune i risultati e gli impatti conseguiti dalle proprie attività secondo uno schema di monitoraggio condiviso sin dall'avvio della nuova gestione con il Comune e che potrà modificarsi, sempre con l'accordo delle parti, sulla base della variazione delle attività in essere. L'EAP/Centro Sociale si impegna in questo modo a produrre, in allegato al bilancio economico-finanziario, anche un "bilancio sociale" che riporti i risultati delle attività svolte (a titolo di esempio: numero attività, numero utenti serviti, livello di soddisfazione, ecc.).

L'EAP/Centro Sociale si impegna a trasmettere al Comune, alla fine di ogni anno:

- il bilancio economico-finanziario;
- il "bilancio sociale" come da comma 4.2;

- eventuale valutazione di impatto sociale realizzata in collaborazione con il Comune e secondo le "Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore" emanate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 23 luglio 2019;

accompagnati da apposita relazione a consuntivo che individui le principali attività svolte, i risultati conseguiti e gli obiettivi di implementazione e innovazione previsti per l'anno successivo.

4.3) Il Comune si impegna a supportare e accompagnare l'EAP, anche attraverso apposita formazione e/o consulenza, al fine della redazione del "bilancio sociale" come definito al comma 4.2, nonché per una esaustiva rendicontazione del monitoraggio dei risultati e in specifico degli impatti conseguiti.

4.4) In caso di mancata realizzazione delle attività previste come da Allegato 1 e/o della redazione del "bilancio sociale" come definito al comma 4.2, il Comune si riserva di ridefinire i contenuti della Convenzione, anche reintroducendo il canone annuo, quale concorso alle spese di gestione.

Art.5 - Norme di utilizzo dei locali

Relativamente all'utilizzo dei locali e delle aree cortilive eventualmente di pertinenza l'EAP/Centro Sociale dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio della propria attività entro l'immobile e per ottemperare agli adempimenti in materia di sicurezza, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita;
- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dei locali;
- segnalare tempestivamente al Comune ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione dell'immobile.

L'EAP/Centro Sociale non può apportare modifiche strutturali ai locali e agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale proprietario dei locali.

L'EAP/Centro Sociale non può sub-concedere a terzi, a qualunque titolo, i sopra descritti locali, né adibirli ad un utilizzo diverso da quello previsto nella presente Convenzione, o per fini discordanti da quelli contemplati dall'atto costitutivo e dal proprio Statuto - tranne che in casi espressamente concordati con l'Amministrazione comunale.

E' facoltà dell'EAP/Centro Sociale mettere temporaneamente a disposizione i locali ad Enti ed Associazioni diverse per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative, anche non a titolo gratuito e, comunque, in conformità a quanto previsto dalle proprie finalità statuarie dal Codice del Terzo Settore.

In caso di spettacoli e intrattenimenti con accesso anche ai non soci lo svolgimento di queste attività è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale che comporta l'osservanza delle norme di prevenzione incendi e di agibilità dei locali, ai sensi del T.U.P.L.P.S.

È fatto obbligo al Centro Sociale mettere temporaneamente a disposizione i propri locali al Comune per esigenze legate all'esercizio di attività istituzionali e/o di interesse pubblico per cui la sede del Centro Sociale risulti particolarmente idonea. In particolare, il Centro Sociale mette a disposizione i propri locali per l'uso relativo alle Consulte (organismi di rappresentanza territoriale eletti) così come previsto dal relativo Regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 141 del 19/09/2022, in modalità gratuita per le riunioni indette dall'Amministrazione Comunale e per incontri organizzati dagli eletti delle consulte per un massimo di 12 giorni all'anno. In ogni caso tale uso gratuito deve comunque tenere conto delle esigenze del Centro Sociale e comunicato con almeno 20 giorni di anticipo. Per tutti gli altri usi il Centro Sociale può richiedere una cifra forfettaria fino a 20 euro l'ora - oltre IVA se dovuta - per l'utilizzo della sala al fine di coprire i costi di gestione (utenze), pulizie e uso dei beni e servizi del Centro. Il pagamento avverrà indicativamente alla fine di ogni anno in un'unica soluzione con fattura elettronica e/o ricevuta a saldo dell'uso per l'anno di riferimento, intestata al servizio comunale richiedente.

Art. 6 - Attività di somministrazione

Presso il Centro Sociale è presente un punto ristoro con attività di somministrazione di cibi e bevande effettuata e riservata prevalentemente ai propri **soci e familiari**, nonché agli associati ad altre associazioni che per legge, regolamento, atto costitutivo facciano parte di una unica organizzazione locale o nazionale - **nel rispetto delle norme di cui all'art. 85 del CTS.**

In linea generale, l'attività di somministrazione può essere:

- autogestita mediante l'opera volontaria dei soci o di personale pagato dal Centro Sociale. In questo caso sarà cura dell'EAP/Centro Sociale il rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro dipendente, adempimenti sanitari, previdenziali e di sicurezza;
- affidata ad un esercente esterno.

L'eventuale assegnazione della gestione del bar ad esercente esterno dovrà essere obbligatoriamente preceduta dalla pubblicazione da parte dell'EAP/Centro Sociale di un Avviso reso pubblico al fine di dare massima trasparenza e pubblicità alla assegnazione.

Il Comune di Reggio Emilia provvederà alla pubblicizzazione dello stesso sui propri strumenti di comunicazione, al fine di assicurare la massima diffusione alla ricerca.

L'Avviso dovrà essere rivolto in modo prioritario a soggetti attivi nei campi del sociale, dell'economia solidale, dell'assistenza e reinserimento lavorativo di persone con diritti speciali. Inoltre l'assegnazione del servizio di somministrazione dovrà essere effettuata tenendo conto anche dei seguenti criteri (come verrà specificato più in dettaglio nell'avviso):

- criteri soggettivi: preferenza a cooperative e imprese giovanili under 35, cooperative sociali di tipo B (finalizzate al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati);
- criteri qualitativi: disponibilità a collaborare alle attività sociali del Centro; proposta di un progetto innovativo di gestione, che coinvolga anche le fasce più giovani della popolazione o soggetti svantaggiati; avere svolto analoghe esperienze nel settore della somministrazione.

Nel contratto tra EAP e l'esercente esterno dovrà essere inserita la clausola di risoluzione immediata del contratto stesso in caso di mancato versamento contributivo nei confronti

dei propri dipendenti o di illecito compiuto da parte del gestore della attività di somministrazione.

La scelta dell'esercente esterno resta ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'EAP/Centro Sociale.

L'EAP/Centro Sociale è tenuto ad inviare, su richiesta, al Servizio Comunale competente tutta la documentazione necessaria per identificare l'esercente esterno e verificare la regolarità della sue certificazioni. In caso di accertate irregolarità amministrative o inadempienze legate alla licenza di somministrazione, l'EAP/Centro Sociale sarà responsabile in solido.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con l'esercente esterno, l'EAP/Centro Sociale dovrà provvedere autonomamente tramite i propri soci alla gestione del punto ristoro, nelle more della predisposizione di un Avviso reso pubblico per l'eventuale affidamento.

L'attività di somministrazione deve pertanto configurarsi come **complementare** e tesa a supportare le attività distintive dell'associazione e quelle realizzate sulla base del Progetto di Gestione presentato al Comune.

Il Comune di Reggio Emilia è esonerato da qualsiasi responsabilità, onere e/o costo e/o spesa diretta e indiretta derivante dalla stipula e dalla esecuzione del contratto che verrà eventualmente stipulato tra EAP e l'esercente esterno del punto ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande.

Nei locali sede del EAP/Centro Sociale è espressamente vietato il gioco d'azzardo, nonché la somministrazione di alcolici ai minori di anni 18.

Art. 7 - Tesseramento

L'EAP/Centro Sociale Biasola APS che gestisce il Centro Sociale in Convenzione con il Comune è una associazione di promozione sociale affiliata ad una associazione nazionale. Il tesseramento costituisce requisito obbligatorio di tutti i soci e i frequentatori del Centro Sociale.

La tessera è utilizzabile per l'accesso alle attività e l'utilizzo degli spazi presso tutto il circuito dei Centri Sociali aderenti alla medesima organizzazione nazionale secondo la normativa vigente.

Per ogni adempimento obbligatorio a carico dell'EAP si rinvia alla disciplina del Codice Terzo Settore.

Art.8 - Manutenzione

Le spese inerenti alla ordinaria manutenzione, così come gli interventi di piccola manutenzione conservativa, riparativa e migliorativa che, senza modificare l'assetto delle strutture, realizzino migliorie o adeguamenti a mutati standard normativi, sono poste a carico dell'EAP/Centro Sociale sollevando in tal modo l'Amministrazione dal dovervi provvedere.

Eventuali interventi di maggior rilievo sostanziale dovranno essere concordati e approvati dai servizi comunali per quanto di loro competenza.

Le spese inerenti alla manutenzione straordinaria sono di norma poste a carico dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili.

E' facoltà dell'Amministrazione concordare che alcuni interventi vengano effettuati in compartecipazione o totalmente a carico dei Centri Sociali, anche con l'ausilio dei propri

associati volontari e con le modalità operative che verranno dettagliate in funzione delle tipologie di intervento. Qualora ciò si verifichi il Comune potrà provvedere ad allungare il periodo della Convenzione sulla base di un parametro di valutazione tra valore economico corrisposto per i lavori di manutenzione straordinaria e il valore commerciale dell'immobile calcolato su base annua.

Art.9 – Utenze

Le spese relative alle utenze sono a carico dell'EAP/Centro Sociale, così come tutti gli oneri accessori relativi alle forniture e connessi con l'attività gestionale che dovessero gravare sugli immobili.

Art.10 – Risorse messe a disposizioni dalle parti

10.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale di gestione (Allegato 1).

10.2) Per la realizzazione degli interventi l'Amministrazione metterà a disposizione degli EAP le risorse meglio indicate negli atti della procedura ad evidenza pubblica.

10.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo messe a disposizione dal Comune, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione concedente, escluso dal campo IVA, per le ragioni meglio indicate nella Risposta all'Interpello n. 375 del 25 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

Art.11 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

11.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla Proposta di Gestione (Allegato 1) presentata dagli EAP (compresi i volontari, per la cui gestione l'EAP assicura il pieno rispetto delle normative del CTS).

11.2) Il personale degli EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

11.3) Gli EAP, prima di avviare l'attività di Progetto, comunicheranno formalmente all'ente concedente il soggetto Responsabile-Coordiatore di progetto, il quale – unitamente al legale rappresentante dell'ente attuatore capofila – saranno i referenti per i rapporti con il Comune e vigileranno sullo svolgimento delle attività di progetto.

11.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP/Centro Sociale si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

11.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

11.6) L'EAP è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Reggio Emilia con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

11.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente concessione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art.12 – Assicurazioni

12.1) L'EAP/Centro Sociale è costituito custode in modalità esclusiva dei locali assegnategli e si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali da lui stesso o da persone che egli vi abbia immesso, anche solo temporaneamente.

Per quanto riguarda le aree pertinenziali concesse solo ai fini dello svolgimento delle attività sociali, previste nel progetto candidato e/o relative alla realizzazione della *mission* sociale del centro, i Centri Sociali potranno utilizzare le pertinenze che il Comune concederà per lo svolgimento dell'iniziativa a titolo gratuito, anche in relazione all'occupazione del suolo pubblico. In questi casi il centro sociale risponderà di eventuali danni a terzi causate dallo svolgimento delle proprie iniziative.

In tutti gli altri casi il Comune resta responsabile verso terzi.

12.2) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune, l'EAP provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente concessione.

12.3) L'EAP/Centro Sociale è responsabile civilmente e penalmente in via esclusiva di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

12.4) A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'EAP produrrà in sede di formalizzazione contrattuale, apposita polizza assicurativa, valida per tutto il periodo di efficacia della concessione: per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad € 5.000.000 (cinque milioni) per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune di Reggio Emilia è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

12.5) L'EAP/Centro Sociale dichiara di prendere in consegna i locali catastalmente individuati sede ed oggetto della Convenzione - come da planimetrie allegate - con relative destinazioni d'uso.

L'EAP/Centro Sociale dichiara di prendere in consegna le aree/gli impianti catastalmente individuati come sopra e come da planimetrie allegate.

L'EAP/Centro Sociale dichiara di aver effettuato debito sopralluogo presso tutti gli immobili di cui alla presente Convenzione e di averli trovati idonei all'uso pattuito.

L'EAP dichiara di ricevere l'immobile e le aree cortilive nelle condizioni in cui si trova alla data di sottoscrizione della Convenzione ed esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono derivare a sé o a terzi frequentatori dell'immobile.

Nessun arredo o attrezzatura di proprietà comunale viene fornito all'EAP/Centro Sociale per l'allestimento dei suddetti locali.

Art.13 – Canone

Per le ragioni meglio specificate negli atti della procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune, l'EAP non è tenuto a corrispondere al Comune il canone di concessione relativo al bene immobile affidato.

Art.14 – Divieto di cessione

14.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune.

14.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Reggio Emilia le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art.15 – Risoluzione

15.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

15.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta di Gestione (Allegato 1);
- quando gli EAP-si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile;
- utilizzo dell'immobile in violazione della disciplina di tutela del bene, ai sensi del d. lgs. n. 42/2004 e ss. mm., ove applicabile;
- utilizzo dell'immobile secondo destinazioni d'uso non consentite dalla vigente disciplina urbanistica e comunque non previste dal Progetto di Gestione (Allegato 1) valutato dall'Amministrazione concedente;
- mancata presentazione polizza assicurativa richiesta al punto 12;
- mancata trasmissione della relazione periodica sulle attività.

15.3) Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Reggio Emilia in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 16 – Modifiche della Convenzione

La presente Convenzione potrà essere modificata in qualunque momento, con l'assenso di entrambe le parti contraenti, nello spirito di reciproca collaborazione che ha determinato la presente formalizzazione contrattuale.

Art. 17 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 18 – Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Reggio-Emilia.

Art. 19 – Registrazione

La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico degli EAP/Centri Sociali.

Art. 20 – Allegati

La presente Convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Proposta Progettuale di Gestione (Allegato 1)
- planimetrie catastali (Allegato 2)
- stima dell'immobile (Allegato 3)

FIRME

Per il Comune di Reggio Emilia

Per l'EAP Centro Sociale Biasola APS

.....

.....

Il sottoscritto, nella qualità di Legale Rappresentante del Centro Sociale Biasola APS quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti.

Luogo e Data

Il Legale Rappresentante

.....

.....

PRIVACY.1) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: privacy@comune.re.it, indirizzo pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali.

Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia non ha nominato Responsabili del trattamento.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

stipula convenzione con il Comune di Reggio Emilia per la gestione del Centro Sociale

7. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 non necessita del Suo consenso.

I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in base alla seguente normativa:

Regolamento contributi comunali

Codice Terzo Settore Dlgs 117/2017 e successive modificazioni

8. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione.

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

10. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, vengono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

11. I Suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- **Il Titolare del trattamento** dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: privacy@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
- **Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia** con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato conferimento comporterà **l'impossibilità di addivenire alla formalizzazione contrattuale della presente convenzione.**

PRIVACY.2) SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Il contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il contraente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il contraente potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il contraente non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

FIRME

Per il Comune di Reggio Emilia

Per l'EAP Centro Sociale Biasola APS

.....

.....